

Circolare n°5 del 17/04/2026 - Decreto Legge 27 marzo 2026 n.38

Gentili Clienti,

Vi informiamo che è stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 il Decreto Legge n. 38/2026, recante misure urgenti finalizzate a garantire l'operatività delle pubbliche amministrazioni, nonché il regolare svolgimento delle attività economiche. Con la presente Circolare intendiamo riepilogare le principali novità di interesse fiscale introdotte dal citato Decreto Legge, entrato in vigore il 28 marzo 2026.

ARGOMENTO	ART. del D.L. 38/2026
1. Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative	Art. 1
2. Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati	Art. 2
3. Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali	Art. 3
4. Differimento dell'applicazione del contributo relativo ai pacchi di modico valore provenienti da Paesi extra-UE	Art. 5
5. Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni	Art. 6
6. Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali	Art. 7
7. Credito d'imposta "Transizione 5.0"	Art. 8
8. Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti	Art. 9
9. Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX	Art. 11
10. Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche	Art. 12

1. MODIFICHE ALLA DECORRENZA DEL NUOVO REGIME IVA DELLE OPERAZIONI PERMUTATIVE

La decorrenza del nuovo regime IVA per le permutate, richiamata nella [Circolare n. 2 del 21 gennaio 2026](#), è stata modificata. Il legislatore ha infatti previsto che tale regime trovi applicazione con riferimento alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026; per i contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2025 si applicano le disposizioni precedenti.

2. MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI LAVORATORI IMPATRIATI

Persone fisiche: il legislatore ha escluso la possibilità di usufruire contemporaneamente del regime degli “impatriati” e del regime dei neo-residenti. Tale disposizione si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

3. RATEIZZAZIONE DELLA TASSAZIONE DELL’AVVIAMENTO NEGATIVO NELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DELL’AZIENDA O DI UN RAMO DI ESSA CON CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ E MANTENIMENTO DEGLI ASSETTI OCCUPAZIONALI

Viene apportato un nuovo criterio specifico di imputazione temporale per la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni unito a quello dei rapporti giuridici trasferiti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. L’avviamento negativo, rilevato a conto economico dall’acquirente, viene ripartito in quote costanti nell’arco di cinque esercizi (a partire da quello in cui emerge). La norma si applica sia ai fini IRES che IRAP, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

4. DIFFERIMENTO DELL’APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AI PACCHI DI MODICO VALORE PROVENIENTI DA PAESI EXTRA-UE

Il contributo richiesto dalle dogane per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE, indicato nella [Circolare n. 2 del 21 gennaio 2026](#), si applica esclusivamente alle importazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2026.

5. DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RITENUTA SULLE PROVVISORIE

L’applicazione delle nuove disposizioni in materia di ritenute sulle provvisorie delle agenzie di viaggio e turismo, richiamate nella [Circolare n. 2 del 21 gennaio 2026](#), è posticipata al 1° maggio 2026.

6. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA MAGGIORAZIONE DELL’AMMORTAMENTO PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Il legislatore ha introdotto una modifica alla disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, già illustrata nella [Circolare n. 1 del 15 gennaio 2026](#). In base alla previgente disciplina, il beneficio era subordinato all’effettuazione di investimenti in beni prodotti in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo; con la nuova disposizione viene ampliato il perimetro delle spese agevolabili, estendendolo a tutti i beni, indipendentemente dall’origine geografica.

7. CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0"

È stato previsto un nuovo credito d'imposta "Transizione 5.0" per le società che sono rimaste escluse a causa dell'esaurimento delle risorse dall'agevolazione per gli investimenti effettuati in "Industrie 4.0".

Tale credito può essere ottenuto dalle imprese che:

- hanno presentato la comunicazione preventiva (e di completamento) tramite GSE;
- hanno ottenuto dal GSE la conferma della rispondenza tecnica degli investimenti;
- non hanno avuto accesso al credito per insufficienza dei fondi.

Il GSE comunica alle imprese il beneficio fiscale utilizzabile, facendo una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2026. Il credito è pari al 35% dell'importo richiesto, comprensivo delle spese di certificazione, nel limite complessivo di 537 milioni di euro.

Il credito è utilizzabile, decorsi 5 giorni dalla comunicazione del GSE, esclusivamente in compensazione F24 entro il 31 dicembre 2026 e non concorre alla formazione della base imponibile IRAP.

Infine, il beneficio fiscale non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi o componenti negativi.

8. SOGLIA PER L'ESENZIONE DALLA RITENUTA SUI PREMI EROGATI AGLI ATLETI DILETTANTI

Il decreto-legge interviene sulla disciplina fiscale dei premi corrisposti agli atleti dilettanti fissando una soglia di esenzione della ritenuta alla fonte pari ad ammontare complessivo annuale di 300 euro. In caso di superamento della soglia all'interno del periodo d'imposta, le somme dovranno essere assoggettate per intero a ritenuta.

9. RIPRISTINO REGIME ESCLUSIONE DIVIDENDI E REGIME PEX

Viene ripristinato il regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze per le società di persone e capitali, modificando le condizioni per la tassazione ridotta introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (illustrata nella [Circolare n. 2 del 21 gennaio 2026](#)). I requisiti abrogati prevedevano il possesso di una partecipazione non inferiore al 5% oppure di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

I dividendi percepiti in regime d'impresa, quindi, continueranno a beneficiare dell'esclusione parziale del 95% per i soggetti IRES e del 41,86% per i soggetti IRPEF.

Anche il regime della PEX torna a essere disciplinato dalla normativa previgente, con l'esclusione parziale della tassazione nelle misure sopraindicate.

Le condizioni di applicazione del regime PEX resteranno quelle illustrate di seguito:

- Possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione (*holding period* di almeno 12 mesi);
- Iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- Residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
- Esercizio da parte della società partecipata di un'attività commerciale.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

10. MODIFICA DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI INTESTATI A SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

L'importo dell'imposta è stato aumentato a 118 euro. Tale incremento si applica agli estratti conto e ai rendiconti relativi ai conti correnti intestati a società, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti non individuali. La modifica decorre dalla data di entrata in vigore del decreto.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondire le tematiche trattate con i clienti interessati.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it